



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

Deliberazione del 4 novembre 2014

concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di TREPPO CARNICO sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 23 del 1° febbraio 2012 e n. 8 del 29 gennaio 2013 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 16 gennaio 2014, come modificata con l'ordinanza n. 8 del 17 febbraio 2014, relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

viste le leggi regionali che disciplinano l'ordinamento contabile e il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione e in particolare l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 e n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2010 e 2011 degli enti locali;

vista la deliberazione n. 23 del 1° febbraio 2012 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2010;

vista la deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2013 della medesima Sezione, avente ad oggetto l'adeguamento delle linee guida relative alla relazione degli organi di revisione degli enti locali sul rendiconto 2011;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dagli organi di revisione delle Province e dei Comuni della regione in ordine ai rendiconti 2010 e 2011;

considerato che, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede alla verifica delle relazioni relative al rendiconto 2010 dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2008 e al rendiconto 2011 degli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2009;

preso atto che il Comune di Treppo Carnico, negli anni 2010 e 2011, ha deliberato l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni;

precisato che la Sezione ha preso in esame solo alcuni dei profili di indagine emergenti dalle relazioni dell'Organo di revisione e che pertanto l'assenza di ulteriori specifici rilievi non può, di per sé, essere considerata come una valutazione positiva;

viste, in particolare, le relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Treppo Carnico ai rendiconti 2010 e 2011, come pure le risultanze della relativa istruttoria;

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell'ente;

vista l'ordinanza n. 59 del 27 ottobre 2014 con la quale è stato convocato il II Collegio;

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

RILEVATO

1. Spesa per il personale.

Nell'esercizio 2010 la spesa per il personale, come determinata ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 12, commi 28-29, della Legge Regionale 30 dicembre 2008, n. 17, presenta le seguenti risultanze:

	2008	2010	variazione %
spesa per il personale a rendiconto	194.663,98	205.693,02	5,67%

In ordine alla maggior spesa di personale a rendiconto 2010 rispetto a quella a rendiconto 2008, l'Organo di revisione ha precisato che il maggior costo deriva unicamente da un'assunzione avvenuta, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente, nell'esercizio 2009

Inoltre, in merito al mancato rispetto del limite di spesa per il personale nell'anno 2010, l'Organo di revisione ha comunicato che l'ente non ha ritenuto di dover tener conto delle sanzioni previste dalla norma in quanto il superamento era riconducibile alla scelta operata nell'esercizio precedente.

Alla luce di quanto sopra la Sezione rileva che nel rendiconto per l'anno 2010 la spesa per il personale supera quella del 2008 e non risulta rispettata la previsione normativa di cui all'articolo 12, comma 28, della Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. La Sezione evidenzia, altresì, che in merito al mancato rispetto del limite di spesa per il personale nell'anno 2010 non sono state applicate le sanzioni previste dal comma 28.1.1 della citata normativa.

DELIBERA

di formulare gli esiti del controllo sui questionari relativi ai rendiconti 2010 e 2011 del Comune di Treppo Carnico nei termini di cui in premessa.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'ente, ricordando che le misure consequenziali adottate devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2014.


Il Presidente

Carlo Chiappinelli




Il preposto al Servizio di supporto

dot. Andrea Gabriellini



Il Relatore

Giovanni Bellarosa



Depositata in Segreteria in data

06/11/2014

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO DELLA
REGIONE FRIULIA V.G. GIULIA
CORTE DEI CONTI
TRISTE
SEZIONE DI CONTROLLO
CORTE DEI CONTI TRIESTE

6.11.2014

3

CONTRATTO (num. 1/15/15)